

Codice A1813C

D.D. 5 agosto 2022, n. 2455

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 70/2022 per la realizzazione di una soglia e scala di risalita dei pesci, su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale lungo il corso del Rio Comba nel Comune di Rorà (TO).



ATTO DD 2455/A1813C/2022

DEL 05/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 70/2022 per la realizzazione di una soglia e scala di risalita dei pesci, su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale lungo il corso del Rio Comba nel Comune di Rorà (TO).

Con nota in data 16/06/2022 protocollo in ingresso n.25638 acquisita alla classificazione di questo Settore al n. CONCBR06/1732/2022A/A1800A, il Comune di Rorà (TO) ha richiesto l'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi sinteticamente descritti nel seguito.

L'area di intervento è ubicata lungo il corso del Rio Comba nel comune di Rorà (TO) in corrispondenza del ponte stradale sulla via Fornaci, nei fogli n.3 e n.12 del catasto. A monte e a valle del ponte stradale sono presenti scogliere in massi a secco. A valle del ponte è presente un guado in massi cementati che attraversa il rio Comba di Rorà per una larghezza di 10 metri.

L'autorizzazione in linea idraulica riguarda le sole aree demaniali localizzate a valle del ponte stradale che incrocia il Rio Comba di Rorà lungo la via Fornaci.

Attualmente il guado termina circa 3 m a valle del ponte, generando un salto di circa 2,3 m. Il progetto prevede la realizzazione di uno scivolo in massi di cava posati a secco tra la soglia esistente ed il prosieguo dello scorrevole del Rio. In particolare, le lavorazioni previste sono le seguenti:

- la pulizia dell'alveo e il taglio piante con smaltimento a discarica del materiale di risulta e ripristino finale delle aree;
- Realizzazione di una soglia e scala di risalita dei pesci in massi di cava posati a secco per una lunghezza di 6,00 m ed una larghezza variabile da 10,00 a 7,00 m;
- Ripristino finale delle aree.

Il tutto sarà realizzato secondo quanto riportato negli elaborati tecnici a firma dell'ing. Gianluca Odetto, dello Studio Tecnico Associato Hydrogeos, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

La Regione Piemonte - A1800A – Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - A1805B - Difesa del suolo con Atto DD 3875/A1805B/2021 ha assegnato al Comune di Rorà un contributo di €. 30.000,00 ai sensi L.R. 5475 – Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2022-2023;

Il progetto è stato approvato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Rorà (TO) in data 04/08/2022 n.40.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Comba.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004
- il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Rorà (TO) all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate

- nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
- i nuovi manufatti di difesa spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
- i massi impiegati dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e

dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 8,0 q;

- è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo ad esclusione di quello di cui ne è prevista la movimentazione;
- le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il materiale legnoso proveniente dal taglio della vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
- l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
- dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
- ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il

recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino –Servizio Tutela Flora-Fauna.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni